



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 61/14
Lussemburgo, 10 aprile 2014

Sentenza nella causa C-190/12
Emerging Markets Series of DFA Investment Trust Company / Dyrektor Izby
Skarbowej w Bydgoszczy

Uno Stato membro non può escludere l'esenzione fiscale dei dividendi versati da società stabilite in loco a favore di un fondo di investimento situato in uno Stato terzo qualora tra i due Stati sussista l'obbligo di reciproca assistenza amministrativa

Spetta tuttavia al giudice nazionale esaminare se il meccanismo convenzionale di scambio di informazioni consenta alle autorità fiscali di verificare le informazioni fornite dal fondo di investimento

In Polonia, la legge relativa all'imposta sulle società ¹ prevede l'esenzione da imposta per i fondi di investimento. Per poterne beneficiare, i fondi di investimento devono avere tuttavia sede sul territorio polacco.

La Emerging Markets Series of DFA Investment Trust Company, fondo di investimento americano la cui attività consiste, in particolare, nell'assunzione di partecipazioni in società polacche, ha chiesto nel 2010 all'amministrazione finanziaria polacca il rimborso dell'eccedenza dell'imposta forfettaria sulle società versata per gli esercizi 2005 e 2006. Tale imposta era stata applicata in misura del 15% sui dividendi versati al fondo da società stabilite in Polonia.

A seguito del rigetto della richiesta, il fondo ha proposto ricorso dinanzi al Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy (tribunale amministrativo della regione di Bydgoszcz, Polonia). Quest'ultimo si rivolge alla Corte di giustizia per chiedere se il diritto dell'Unione osti ad una normativa tributaria nazionale in virtù della quale i dividendi versati da società stabilite in Polonia a favore di un fondo di investimento situato in uno Stato terzo non possono beneficiare dell'esenzione fiscale.

Nella sentenza odierna, la Corte ritiene, anzitutto, che la libera circolazione dei capitali trovi applicazione in una fattispecie in cui, per effetto della normativa tributaria nazionale, i dividendi versati da società stabilite in uno Stato membro a favore di un fondo di investimento stabilito in uno Stato terzo non costituiscono oggetto di esenzione fiscale, laddove i fondi stabiliti nello Stato membro medesimo ne beneficiano. Inoltre, una differenza di trattamento fiscale dei dividendi tra fondi di investimento residenti e non residenti può dissuadere, da un lato, i fondi stabiliti in un paese terzo dall'assumere partecipazioni in società stabilite in Polonia e, dall'altro, gli investitori residenti in Polonia dall'acquisizione di quote in fondi non residenti.

La Corte precisa che la disposizione del Trattato ² in virtù della quale gli Stati membri possono operare una distinzione tra i contribuenti che non si trovino nella stessa situazione con riguardo alla loro residenza o al luogo di investimento dei loro capitali costituisce una deroga al principio fondamentale della libera circolazione dei capitali e deve essere quindi oggetto di interpretazione restrittiva. Affinché una normativa tributaria nazionale possa essere considerata compatibile con le disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione dei capitali, occorre che la differenza di trattamento riguardi situazioni oggettivamente non comparabili ovvero che sia giustificata da un motivo imperativo di interesse generale.

¹ Nel testo applicabile all'epoca dei fatti, vale a dire nel corso degli anni 2005 e 2006.

² Articolo 65 TFUE.

La Corte ritiene che, nel caso di una normativa tributaria che assuma quale criterio di distinzione principale il luogo di residenza dei fondi di investimento e che, conseguentemente, implichi la riscossione o meno di una ritenuta alla fonte sui dividendi versati da società polacche, **i fondi di investimento non residenti si trovano in una situazione oggettivamente comparabile a quella dei fondi con sede sul territorio polacco.**

In merito alla necessità di garantire l'efficacia dei controlli fiscali, la Corte rileva che una simile giustificazione di una restrizione è ammissibile solamente qualora la normativa di uno Stato membro subordini il vantaggio fiscale all'assolvimento di condizioni il cui rispetto può essere verificato unicamente ottenendo informazioni dalle competenti autorità dello Stato terzo e qualora, in assenza di un obbligo convenzionale a carico di detto Stato terzo di fornire informazioni, risulti impossibile ottenerle. Nella specie, tra la Polonia e gli Stati Uniti d'America esiste un quadro normativo³ di reciproca assistenza amministrativa che consente lo scambio delle informazioni necessarie all'applicazione della normativa tributaria. Spetta, nondimeno, al giudice nazionale esaminare se tali obblighi convenzionali siano effettivamente idonei a consentire alle autorità fiscali polacche di verificare, all'occorrenza, le informazioni fornite dai fondi stabiliti negli Stati Uniti di America al fine di accertare che questi ultimi operino in un contesto normativo equivalente a quello dell'Unione.

In merito alla necessità di garantire la coerenza del sistema fiscale, la Corte precisa che, per accogliere un argomento fondato su tale giustificazione, occorre che sia dimostrato un nesso diretto tra il vantaggio fiscale e la compensazione dello stesso con un prelievo fiscale determinato, ove il carattere diretto di tale nesso dev'essere valutato con riguardo all'obiettivo perseguito dalla normativa. Orbene, in l'assenza di un nesso diretto di tal genere, la normativa nazionale polacca non può essere giustificata dalla necessità di garantire la coerenza del sistema fiscale.

In merito alla necessità di salvaguardare la ripartizione della potestà impositiva e la salvaguardia del gettito fiscale, la Corte sottolinea che, laddove uno Stato membro abbia scelto di non assoggettare ad imposta i fondi di investimento residenti beneficiari di dividendi di origine nazionale, non si può invocare la necessità di garantire una ripartizione equilibrata della potestà impositiva tra gli Stati membri per giustificare l'assoggettamento ad imposta dei fondi non residenti beneficiari di tali redditi. Peraltro, l'assenza di reciprocità nell'ambito delle relazioni tra gli Stati membri e gli Stati terzi non può giustificare una restrizione ai movimenti di capitali tra gli Stati medesimi. Parimenti, la riduzione del gettito fiscale è un motivo imperativo di interesse generale idoneo a giustificare tale restrizione.

Infine, **la Corte respinge la richiesta del governo polacco di limitare nel tempo gli effetti della sentenza.** Le conseguenze finanziarie che possano derivare per uno Stato membro da una sentenza pronunciata in via pregiudiziale non giustificano, di per sé, la limitazione degli effetti di una sentenza nel tempo.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582

³ Si tratta della convenzione del 1974, conclusa tra Polonia e Stati Uniti d'America, al fine di evitare le doppie imposizioni e di impedire l'evasione fiscale, nonché della convenzione del 1988 elaborata dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ed il Consiglio d'Europa relativa alla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale.